

# MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER I LAVORATORI

Comunità Montana Calore Salernitano  
Roccadaspide  
UFFICIO PROTOCOLLO  
14 OTT. 2021  
Prot. 8306  
Categoria Classe Sub Classe

di cui all'art.3 commi 1 e 2 del D.L. 127/2021 e smi

AI LAVORATORI DI CUI AL D.L. N. 127/2021

DELLA COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANA

## PREMESSO CHE

In applicazione del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, di seguito anche il D.L.:

- a) si è resa necessaria la **verifica delle certificazioni verdi COVID-19**, di seguito anche Green Pass, per chiunque svolga un'attività lavorativa/formativa/di volontariato nei luoghi in cui la predetta attività è svolta;
- b) non possono accedere ai luoghi di lavoro i lavoratori individuati dal medesimo decreto non in possesso della certificazione verde e quelli che ne risultino privi al momento dell'accesso;

## SI COMUNICA

che **dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe di legge)** verrà verificato il possesso della certificazione verde COVID-19 di ogni lavoratore dell'azienda, secondo le seguenti modalità:

- al momento del primo accesso giornaliero di ogni lavoratore nella sede IN VIA Cesine di Roccadaspide e sui cantieri di Forestazione;
- a campione\* nelle sedi di cui sopra.

I soggetti incaricati per la verifica, con apposito atto formale dal Datore di lavoro, sono:

Dott. Antonio Nicoletti, Responsabile Segreteria e Affari Generali

Sig. Antonio Sabetta, impiegato forestale di V livello

Sig. Raffaele Grippo, impiegato forestale di V livello

- Le modalità di verifica del Green Pass saranno le seguenti:

La verifica sarà effettuata solo mediante l'applicazione da smartphone (app Verifica C19);

l'app rispetta le indicazioni dell'Autorità Garante per la Privacy; l'applicazione (VerificaC19) è scaricabile da uno dei seguenti link, a seconda del sistema usato (iOS o ANDROID):

1. <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>
2. <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>

Non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate.  
In caso di verifica positiva il lavoratore accede al luogo di lavoro.  
In caso di verifica negativa è precluso l'accesso del lavoratore al luogo di lavoro.  
Il soggetto incaricato avvisa immediatamente il Datore di Lavoro sull'esito negativo di una verifica.

A seguito della verifica in relazione al provvedimento di assenza ingiustificata (senza retribuzione), verrà predisposta e consegnata prontamente al lavoratore una apposita comunicazione, nella quale sarà riportata data e ora del controllo, nome del lavoratore, l'esito (negativo) della verifica e la firma del lavoratore per ricevuta.

Una seconda copia della comunicazione sarà acquisita dal Datore di Lavoro e mantenuta agli atti.

Nel caso la verifica negativa riguardi lavoratori non appartenenti all'azienda utilizzatrice del luogo di lavoro, il soggetto che effettua la verifica è tenuto a comunicare il fatto all'azienda a cui appartiene il lavoratore esterno.

I lavoratori dipendenti dello scrivente datore di lavoro e quelli ad essi assimilati che, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, non siano in possesso di valida certificazione verde o risultino privi della stessa, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di tale assenza ingiustificata, ai sensi del DL, non è dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento previsto per legge e/o contrattazione collettiva e/o accordo individuale.

I lavoratori che fossero privi della certificazione verde possono comunicarlo in anticipo allo scrivente datore di lavoro e/o agli incaricati di cui sopra, specificando l'arco temporale di carenza di tale titolo, senza doversi necessariamente presentare sul posto di lavoro per la prevista verifica, per consentire all'impresa la necessaria organizzazione tesa a garantire la produttività.

Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro privi della certificazione verde è attualmente prevista la **sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro**, irrogabile dalle autorità competenti come previsto dal D.L., oltre alle **sanzioni disciplinari**, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente alla Legge n. 300/1970;

La presente comunicazione viene affissa all'accesso dei locali aziendali, comunicata ai lavoratori dipendenti in forza alla data odierna e a tutti quelli che saranno assunti fino al 31.12.2021 o ulteriore data, ove prevista per legge.

Restano confermate tutte le prescrizioni presenti nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" in vigore presso lo scrivente datore di lavoro.

F.to Il Datore di Lavoro  
Dr. CARROZZA